



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA INFRASTRUTTURE E
APPROVVIGIONAMENTI**

UFFICIO SERVIZI GENERALI E
LOGISTICI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, CON LE MODALITA' DELL'ACCORDO
QUADRO, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E
CARTUCCE ORIGINALI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA
DURATA DI 24 MESI**

CIG A03576232F



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE.....	2
1. Oggetto dell'appalto.....	2
2. Documenti del contratto.....	2
3. Durata e importo dell'Accordo quadro.....	2
4. Revisione dei prezzi.....	3
5. Obbligo di rinegoziazione.....	3
6. Fatturazione e pagamenti.....	4
7. Penali.....	5
8. Personale addetto e sicurezza.....	6
9. Subappalto.....	7
10. Divieto di cessione del contratto.....	7
11. Risoluzione del contratto.....	7
12. Recesso.....	8
13. Obblighi a carico dell'impresa.....	8
14. Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi.....	9
15. Garanzia per evizione e vizi.....	9
16. Garanzie definitive.....	10
17. Certificato di regolare esecuzione.....	10
18. Tutela della privacy e trattamento dei dati.....	10
19. Controversie e foro competente.....	11
II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE.....	12
1. Descrizione delle forniture.....	12
2. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione delle forniture.....	12



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in unico lotto della fornitura di materiale di cancelleria, toner e cartucce originali per apparecchiature informatiche per tutte le strutture dell'Ateneo, come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale.

2. Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica;
- il documento di stipula generato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA e firmato digitalmente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

3. Durata e importo dell'Accordo quadro

L'Accordo Quadro oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art 50 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 e, comunque, non oltre l'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro posto a base di gara è pari a € 175.723,19 IVA esclusa. Non sono previsti né costi della sicurezza non soggetti a ribasso né costi della manodopera non soggetti a ribasso, trattandosi di fornitura senza posa in opera come previsto dall'art 108 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

Al fine di consentire una determinazione dell'importo massimo dell'accordo quadro, in ragione dei fabbisogni dell'Ateneo, sono state stimate delle quantità presunte dei prodotti oggetto della fornitura, come meglio descritto nel modulo per l'offerta economica, parte integrante del presente Capitolato. Tali quantità sono solo indicative e potranno essere oggetto di variazione nei limiti dell'importo complessivo dell'Accordo quadro.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

L'importo dell'Accordo Quadro corrisponde all'importo a base di gara e indica il valore massimo degli ordinativi di fornitura che potranno essere richiesti dall'Ateneo nel periodo di vigenza del presente accordo quadro senza vincolo all'acquisto dell'intero ammontare di fornitura, definendo i prezzi unitari e l'importo massimo, nonché i termini e le condizioni dei futuri ordinativi di



fornitura secondo quanto previsto dal presente capitolato.

All'operatore economico si richiede per pertanto una quotazione dei prezzi dei beni oggetto dell'accordo, senza vincolo per la stazione appaltante di ordinare un quantitativo minimo di prodotti, salvo quanto previsto dall'art. 2 della parte II del presente CSA. Successivamente e per tutta la durata dell'Accordo Quadro, qualora l'Impresa non sia più in grado di fornire marche o modelli desunti dall'offerta, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione, indicando le nuove specifiche del prodotto offerto che dovrà in ogni caso esser pienamente rispondente ai criteri di qualità e funzionalità. Qualora il prodotto fornito, pur conforme quanto a tipologia (marca e modello) e quantità, non risulti rispondente ai requisiti di buona qualità e piena funzionalità dello stesso, la struttura ordinante chiederà all'Aggiudicatario la sostituzione del prodotto con altro prodotto di tipologia rispondente ai predetti requisiti.

I singoli contratti attuativi (ordinativi) affideranno, di volta in volta, le forniture del materiale sulla base delle necessità individuare da ciascuna struttura ordinante.

4. Revisione dei prezzi

Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si procederà alla revisione dell'importo contrattuale su richiesta dell'aggiudicatario sulla base delle variazioni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria. La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).

La revisione verrà riconosciuta nella misura dell'80 % della variazione complessiva, in relazione alle parti della fornitura da consegnare.

I nuovi prezzi saranno applicati alle forniture erogate successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura dell'80 per cento della variazione medesima, alle parti di fornitura consegnate successivamente alla definizione della revisione.

5. Obbligo di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.



La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

6. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avverrà distintamente per ciascuna delle strutture ordinanti sotto elencate sulla base dei rispettivi ordinativi.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP del Contratto attuativo e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it:

NOME DELLA STRUTTURA CHE EFFETTUA L'ORDINE	CODICE UNIVOCO UFFICIO/STRUTTURA PER FATTURA ELETTRONICA
Ufficio Servizi Generali Como	7PLP8B
Ufficio Servizi Generali Varese	7PLP8B
DBSV-Dipartimento di biotecnologie e scienze della vita	RY3SZ8
DiDEC-Dipartimento di diritto, economia e culture	MW80MK
DiECO-Dipartimento di economia	1EL2FJ
DMC-Dipartimento di Medicina e Chirurgia	TXUZCZ
DiSTA-Dipartimento di scienze teoriche e applicate	YSC7QV
DiSAT-Dipartimento di scienza e alta tecnologia	0F5Y0Z
ASDB-Area Servizi Bibliotecari e Documentali	G6ECD2
ASI-Area Sistemi Informativi	10O0AR
DiSUIT-Dipartimento scienze umane dell'innovazione per il territorio	6LSF49
Ufficio Sicurezza e Sostenibilità	9JFCYV
DiMIT	A4JZT9

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG DERIVATO) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.



Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario della fornitura, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà



legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come da prospetto:

- 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli rispetto alla data di consegna pattuita, fino a 5 giorni di ritardo;
- 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli rispetto alla data di consegna pattuita, dal 6° al 10° giorno di ritardo;
- 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli rispetto alla data di consegna pattuita, dall' 11° giorni di ritardo.

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile Unico dell'Accordo Quadro, su segnalazione del RUP del Contratto attuativo, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

8. Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative all'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, all'avvio della fornitura e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto alla fornitura, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi



e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti> sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture".

9. Subappalto

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall'Università, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D.lgs. n. 36/2023 in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11.

L'appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II (I requisiti di ordine generale) del Titolo IV (I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti) della Parte V (DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE) del Libro II (dell'appalto), ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.

10. Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

11. Risoluzione del contratto

Si applica l'art 122 del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad



adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico di Progetto/DEC entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Progetto valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
- applicazione delle penali, di cui all'art. 7, in misura superiore al 10%.

12. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del medesimo decreto.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della medesima. Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

13. Obblighi a carico dell'impresa



Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

14. Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture e i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti

L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al seguente Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se e nella misura applicabili:

- Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013);
- Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l'affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro. (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019).

Tutti i materiali e componenti descritti nei documenti di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

15. Garanzia per evizione e vizi

Il venditore garantisce il compratore, a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile, dall'evizione e dai vizi dei materiali venduti.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l'accertamento dei requisiti prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.

Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quelli richiesti nell'elenco allegato e/o non idonei all'uso cui sono destinati, l'Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale contestazione entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.

L'aggiudicatario potrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.



Il periodo intercorrente tra la data di consegna e il termine previsto per la sua sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per il ritardo nell'adempimento dell'aggiudicazione.

16. Garanzie definitive

Prima della stipula dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Lo svincolo verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.

17. Certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 50 co. 7 del D.lgs. n. 36/2023, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP dell'accordo quadro.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

18. Tutela della privacy e trattamento dei dati

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.



Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

19. Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.



II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE

1. Descrizione delle forniture

Tutti i prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di leggi o regolamenti che ne disciplinano la produzione, vendita ed il trasporto.

Il prodotto e il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

In particolare tutto il materiale dovrà essere di ottima qualità e il materiale informatico (cartucce, toner, vaschette di recupero toner) dovrà essere di tipo **ORIGINALE**.

2. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione delle forniture

Gli ordinativi dei prodotti oggetto della fornitura verranno effettuati direttamente dalle strutture dell'Ateneo/Amministrazione di seguito indicate con le rispettive sedi di destinazione della merce.

STRUTTURA ORDINANTE	INDIRIZZO DI CONSEGNA
Ufficio Servizi Generali Como/Ufficio Servizi Generali Varese	Per Como: Via Valleggio n.11 (piano rialzato/ascensore), Via Oriani n.7, S. Abbondio n.12 (primo piano/ascensore) - Per Varese: Via Ravasi 2, portineria, altezza massima passante m.3,20
DBSV-Dipartimento di biotecnologie e scienze della vita	Via J.H.Dunant n.3, Varese
DiDEC-Dipartimento di diritto, economia e culture	Via S.Abbondio n.12, Como
DiECO-Dipartimento di economia	Via Monte Generoso n.71, Varese
DMC-Dipartimento di Medicina e Chirurgia	Ospedale di Circolo, Via Guicciardini n.9 Varese-Padiglione Antonini Via Rossi n.9, Varese-Padiglione Bassani Via Dunant n.5, Varese-Padiglione Bianchi, Via Rossi n. 9, Varese-Padiglione Biffi, via Rossi n.9 Varese-Laboratorio di Fisiologia Umana via Monte Generoso n.71-Varese, Laboratorio di Morfologia Umana Via Monte Generoso n.71, Varese- Centro di ricerca in Farmacologia Medica Paglione Rossi, Via Rossi n.9, Varese- Ospedale Filippo Del Ponte, Via F.Del Ponte n.19, Varese, Via Piatti n.10, Velate (Va)
DiSTA-Dipartimento di scienze teoriche e applicate	Via Dunant n. 3 E 7 (Centro Cattaneo Preti) oppure via O.Rossi, 9, Varese
DiSAT-dipartimento di scienza e alta tecnologia	Via Valleggio n. 9 e n.11, Como
ASDB-Area Servizi Bibliotecari e Documentali	Area Servizi Bibliotecari e Documentali Via Ravasi 2 – 2100 Varese; Ufficio Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze Umane Via M.E. Bossi,



	5, 22100 - Como Ufficio Biblioteca di Economia Via Monte Generoso, 71 Padiglione Monte Generoso, 21100 - Varese Ufficio Biblioteca di Medicina e Scienze – Varese Via J.H.Dunant, 3, 21100 - Varese Ufficio Biblioteca di Scienze – Como Via Valleggio 11, 22100- Como
ASI-Area Sistemi Informativi	Via Valleggio n.11, Como oppure Via Ravasi n.2, Varese
Ufficio Prevenzione e Sicurezza	Via Valleggio n.11, Como oppure Via Ravasi n.2, Varese
DiSUIT-Dipartimento scienze umane dell'innovazione per il territorio	Via Valleggio n.11, Como, Via Bossi n.5 Como, Via Dunant n.7 presso Collegio Cattaneo, Varese, Via Vico n.465 presso Villa Toeplitz, Varese.
DiMIT	Ospedale di Circolo, Via Guicciardini n.9 Varese- Padiglione Antonini Via Rossi n.9, Varese- Padiglione Bassani Via Dunant n.5, Varese- Padiglione Bianchi, Via Rossi n. 9, Varese- Padiglione Biffi, via Rossi n.9 Varese-Laboratorio di Fisiologia Umana via Monte Generoso n.71- Varese, Laboratorio di Morfologia Umana Via Monte Generoso n.71, Varese- Centro di ricerca in Farmacologia Medica Paglione Rossi, Via Rossi n.9, Varese- Ospedale Filippo Del Ponte, Via F.Del Ponte n.19, Varese, Via Piatti n.10, Velate (Va)

I prodotti forniti dovranno essere delle migliori qualità, nonché possedere tutti i requisiti necessari per la loro utilizzazione. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'AQ l'Impresa non sia più in grado di fornire le predette marche o modelli, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione, indicando le nuove specifiche del prodotto offerto che dovrà in ogni caso essere pienamente rispondente ai criteri di qualità e funzionalità. Qualora il prodotto fornito, pur conforme quanto a tipologia (marca e modello) e quantità, non risulti rispondente ai requisiti di buona qualità e piena funzionalità dello stesso, la struttura ordinante chiederà all'Aggiudicatario la sostituzione del prodotto con altro prodotto di tipologia rispondente ai predetti requisiti.

L'Ordine sarà inoltrato dalla competente struttura al Fornitore a mezzo posta elettronica.

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, dal lunedì al venerdì, di norma nella fascia oraria 09:00-15:00 o in diverso orario richiesto/concordato dalla struttura, presso la sede e il **piano -se indicato/richiesto-** della struttura ordinante. Gli indirizzi delle sedi universitarie luogo di consegna possono subire variazioni.

L'Amministrazione si impegna a non emettere ordinativi di importo inferiore a € 100,00 IVA esclusa) ciascuno.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

**Fornitura di materiale di cancelleria,
toner e cartucce per stampanti**

I costi di imballaggio, trasporto e facchinaggio e quant'altro sarà necessario alla fornitura sono a carico del Fornitore nel rispetto dell'importo minimo richiesto per l'effettuazione dell'ordine.